

DOTTRINA

AGOSTINO M. LICARI – Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La nuova disciplina per l’esercizio dell’attività di compro oro 139

MAURO MANCINI PROIETTI – La legge 18 aprile 2017, n. 48 sulla sicurezza delle Città. Considerazioni generali tra luci ed ombre del decreto che doveva portare alla riconquista delle città 161

CHIARA ROTA – La sicurezza dei documenti elettronici e il fenomeno del *face morphing* 213

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE

MASSIMARIO

Armi – Detenzione e porto di arma clandestina – Detenzione e porto illegale della medesima arma comune da sparo – Concorso di reati – Esclusione – Ragioni (con nota di ALFREDO MONTAGNA, *La semplificazione della sanzionabilità in tema di armi ad opera dei giudici delle Sezioni Unite*). 231

Associazione per delinquere – Associazione di tipo mafioso – Organizzazioni delocalizzate e “mafie atipiche” – Prova di un’effettiva penetrazione nel tessuto economico e sociale del territorio di operatività – Necessità – Esclusione – Ragioni. 248

| | |
|---|-----|
| Estorsione – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Minaccia di esercitare un diritto – Realizzata con particolare forza intimidatoria – Estorsione – Configurabilità – Fattispecie: invio di lettera minatoria con arma e proiettili. | 250 |
| Falsità in atti – In scrittura privata – Nuova formulazione dell’art. 491 cod.pen. a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016 – Falsificazione del testamento olografo, cambiale, titolo di credito – Rilevanza penale – Sussistenza – Condizioni. | 251 |
| Interferenze illecite nella vita privata – Videoregistrazione, effettuata nella propria casa, di rapporti intimi con persona convivente – Integrazione del reato di cui all’art. 615-bis cod. pen. – Esclusione – Ragioni. | 251 |
| Maltrattamenti di animali – Animali oggetto di sequestro e confisca – Art. 19- <i>quater</i> disp. att. cod.pen. – Assenza di associazioni o enti disposti ad accoglierli – Spese di mantenimento degli animali dopo la confisca – Onere a carico del Comune – Configurabilità – Ragioni. | 252 |
| Oltraggio – A pubblico ufficiale o impiegato – Espressioni offensive pronunciate all’interno di un carcere – Luogo aperto al pubblico – Sussistenza. | 253 |
| Pornografia minorile – Impiego di uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici – Concreto pericolo di diffusione del materiale – Necessità – Fattispecie. | 253 |
| Pubblico ufficiale – Membro del Parlamento – Attività diversa da quella di stretta partecipazione alla formazione di atti aventi forza di legge – Qualifica di pubblico ufficiale – Configurabilità – Sussistenza. | 254 |
| Sicurezza pubblica – Manifestazioni sportive – Divieto di accesso – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione. | 255 |
| Trattamento illecito dei dati personali – Elementi costitutivi – Documento – Natura giuridica – Elemento costitutivo del reato. | 255 |
| Truffa – Elemento oggettivo – Artifici o raggiri – Truffa contrattuale – Acquisto di merci – Reiterati ordinativi non pagati – Saldo dell’arretrato e contestuale acquisto a credito successivamente non onorato – Sussistenza – Esclusione – Ragioni. | 256 |

| | |
|---|-----|
| Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Violazione degli obblighi economici – Inadempimento degli obblighi ex art. 3 legge n. 54 del 2006 – Applicabilità nel caso di cessazione della convivenza – Esclusione – Ragioni. | 257 |
|---|-----|

NOTE A SENTENZA

| | |
|---|-----|
| ALFREDO MONTAGNA – La semplificazione della sanzionabilità in tema di armi ad opera dei giudici delle Sezioni Unite . . | 239 |
|---|-----|

QUESTIONI E COMMENTI

| | |
|---|-----|
| MARINO D'AMORE – Girolimoni: come rovinare la vita di un innocente. Profili criminologici e vittimologici | 261 |
|---|-----|

I LIBRI

ANTOLOGIA DI RIVISTE

| | |
|--|-----|
| Cassazione penale, anno LVII, n. 9, settembre 2017; n. 10, ottobre 2017. | 269 |
| Gnosis, Rivista italiana di intelligence, Roma, n. 3, 2017. | 271 |
| La giustizia penale, Rivista di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione, anno CXXIII, fasc. 10, ottobre 2017; fasc. 11, novembre 2017. | 273 |
| Rassegna Italiana di Criminologia, Organo ufficiale della Società Italiana di Criminologia, n. 4, 2017. | 274 |

RECENSIONI

| | |
|--|-----|
| GIOVANNI FIANDACA, <i>Prima lezione di diritto penale</i> , Laterza, Roma–Bari, 2017, pagg. 196, € 14. | 277 |
|--|-----|

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

LEGGI E DECRETI

| | |
|---|-----|
| Codice Penale – Codice di procedura penale – Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2018) | 283 |
|---|-----|

CIRCOLARI

| | |
|---|-----|
| Gioco – Licenza ex art. 88 del TULPS per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi <i>videolottery</i> e sale bingo. Distanze minime da luoghi sensibili. Indicazioni operative. Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19 marzo 2018 | 291 |
|---|-----|

DOTTRINA

Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

La nuova disciplina per l'esercizio dell'attività di compro oro

Agostino M. Licari

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
Dirigente Commissariato di P.S. – Senigallia (An)

SOMMARIO: 1. Direttiva (UE) 2015/849. Obiettivi della normativa comunitaria e strumenti di contrasto al riciclaggio, 139 – 2. La previgente disciplina per l'esercizio dell'attività di compro oro. Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, 146 – 3. Recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento interno. La legge delega n.170 del 12 agosto 2016, 148 – 4. Il decreto legislativo n.92 del 25 maggio 2017. Campo di applicazione e organi di controllo, 151 – 4.1. *Gli obblighi previsti per l'esercente l'attività di compro oro*, 154 – 4.2. *Apparato sanzionatorio e relativo procedimento*, 157.

1. Direttiva (UE) 2015/849. Obiettivi della normativa comunitaria e strumenti di contrasto al riciclaggio

Consolidata, ormai, la consapevolezza circa la transnazionalità del crimine, ed in particolare di quello legato ai flussi finanziari, gli organi legislativi comunitari hanno, da tempo, intrapreso, un percorso normativo diretto a fornire agli Stati membri un *corpus* che abbia la funzione di disciplinare in modo puntuale tutti quei settori dell'economia che, in qualche modo, sono suscettibili di interesse da parte dei gruppi criminali per gli elevati profitti illeciti che garantiscono.

In questo contesto, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea, in data 25 maggio 2015, hanno emanato la Direttiva (UE)

n.2105/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾.

Per comprendere l'importanza che tale Direttiva riveste nel panorama normativo comunitario, è fondamentale analizzare le premesse che il Parlamento ed il Consiglio hanno posto in evidenza a sostegno della citata Direttiva. I citati organismi comunitari, infatti, hanno messo in chiara evidenza come "i flussi di denaro illecito possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari".

Sul punto, va anche tenuto in considerazione la circostanza che la natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, richiede che siano effettuati rapidi e continui adattamenti del quadro giuridico, anche con riferimento ai paesi terzi ad alto rischio, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi.

Precisate, dunque, le motivazioni poste a fondamento della Direttiva, il legislatore comunitario ha indicato gli ulteriori elementi che sono stati tenuti in considerazione nel percorso che ha condotto alla emanazione della stessa e le finalità pratiche cui questa tende. Prendendo spunto dalla circostanza che il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni di carattere internazionale e che le misure adottate esclusivamente a livello nazionale, o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati, il legislatore comunitario, con questa Direttiva, ha inteso delineare, per quanto possibile, un sistema economico — finanziario che, nell'ambito di misure di coordinamento, quantomeno

1. La Direttiva (UE) 2015/849, modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, andando ad abrogare la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.

a livello di Unione, abbia gli strumenti idonei a poter contrastare, nel modo più efficace, le multiformi espressioni di illegalità messe in campo dalle organizzazioni criminali per proteggere l'origine dei proventi delle attività criminose o, anche, per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo ⁽²⁾.

Per tale motivo, si afferma che i "riciclatori e i finanziatori del terrorismo" potrebbero tentare di approfittare della libera circolazione dei capitali e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato dell'Unione comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

Dopo aver individuato una serie di attività, servizi e prodotti cd. a rischio, verso i quali è necessario prestare adeguata attenzione ⁽³⁾, il

2. La presente direttiva costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, definiva il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha esteso l'ambito d'applicazione della direttiva 91/308/CEE per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, che le attività coinvolte. Nel giugno del 2003, il gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI») ha rielaborato le sue raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti, le situazioni in cui un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle in cui, invece, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Di tali modifiche si è tenuto conto nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e nella direttiva 2006/70/CE della Commissione.

3. In particolare, nelle premesse, la Direttiva 2015/849 precisa che: "(6) I pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati a tali pagamenti in contanti, è opportuno che i soggetti che commerciano beni rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e ulteriori disposizioni più rigorose. (7) L'utilizzo dei prodotti di moneta elettronica è sempre più considerato un sostituto dei conti bancari, il che, in aggiunta alle misure previste dalla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, giustifica che essi siano assoggettati agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — AML/CFT). Tuttavia, in talune comprovate circostanze di rischio esiguo e a rigorose condizioni di mitigazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela, quali l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari. Le condizioni di mitigazione del rischio dovrebbero comprendere la facoltà di esonerare i prodotti di moneta elettronica da usare esclusiva-

legislatore comunitario ha posto in rilievo l'importanza che ha assunto, per le finalità indicate, l'aspetto della necessità di identificare i soggetti che, a vario titolo, operano nei diversi mercati e della tracciabilità delle operazioni economiche e finanziarie. Nello specifico, la Direttiva ha previsto che gli Stati membri debbano assicurare che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti:

- quando instaurano un rapporto d'affari;
- quando eseguono un'operazione occasionale che: i) sia d'importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; o ii) rappresenti un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro;
- nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con

mente per l'acquisto di beni e servizi e che l'importo memorizzato elettronicamente sia sufficientemente basso da impedire l'elusione delle norme AML/CFT. Tale esenzione non dovrebbe pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri in merito alla possibilità di autorizzare i soggetti obbligati ad applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela ad altre tipologie di prodotti di moneta elettronica che presentano rischi minori in conformità dell'articolo 15. . . (9) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

- un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

In particolare, sotto il profilo dell'obbligo di identificazione degli operatori dei diversi settori di interesse per la presente Direttiva, al di là di come si dirà per lo specifico settore degli esercenti l'attività di compro oro, è stata estesa la platea di soggetti da identificare anche in riferimento alle persone giuridiche ed ai soggetti fisici che effettivamente controllano queste ultime.

È stato precisata, infatti, la necessità di identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici. Al fine di garantire un'effettiva trasparenza, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il più elevato numero possibile di soggetti giuridici siano sottoposti a tale obbligo, tenendo anche conto di tutti quegli strumenti (es. il metodo delle partecipazioni azionarie con percentuali minime) utilizzata per "schermare" il titolare effettivo di un soggetto giuridico.

L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove opportuno, essere estese ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridico. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria (4). Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché

4. Il testo della Direttiva 2015/849 aggiunge che "... gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale. Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato

sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode.

Tale aspetto si interseca con un altro degli obiettivi fondanti la Direttiva in questione e cioè l'esigenza di trasparenza. In questo senso, il legislatore comunitario ha impegnato gli Stati membri, tra le diverse misure possibili, a istituire delle Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F. o F.I.U.) indipendenti e autonome a livello operativo, il cui scopo sia la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute, al fine di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l'attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ⁽⁵⁾. Inoltre, partendo dal dato sulla transnazionalità del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, si sottolinea quanto importante sia il coordinamento e la cooperazione tra le Unità di Informazione Finanziaria da attuarsi anche tramite la costituzione di una "piattaforma delle U.I.F. dell'Unione" che, in concreto, consenta

all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela". Ed ancora "... per garantire condizioni di parità tra i vari tipi di assetti giuridici, anche i fiduciari dovrebbero essere tenuti a ottenere, mantenere e fornire informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti obbligati che adottano misure volte all'adeguata verifica della clientela, nonché a comunicare tali informazioni ad un registro centrale o una banca dati centrale e dovrebbero rivelare il loro status ai soggetti obbligati. Soggetti giuridici quali fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust dovrebbero essere sottoposti a disposizioni equivalenti. È opportuno applicare la presente direttiva anche alle attività dei soggetti obbligati che sono esercitate su internet".

5. Una U.I.F. indipendente e autonoma a livello operativo dovrebbe implicare che la U.I.F. dispone dell'autorità e della capacità di svolgere le proprie funzioni liberamente, incluse quelle di decidere in modo autonomo di analizzare, richiedere e comunicare informazioni specifiche. Le operazioni sospette e altre informazioni rilevanti in merito al riciclaggio, a reati presupposto associati e ad attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere comunicate alla U.I.F., che dovrebbe fungere da unità nazionale centrale per la ricezione, l'analisi e l'inoltro alle autorità competenti dei risultati delle proprie analisi. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, dovrebbero essere segnalate a prescindere dall'importo oggetto delle stesse. Le informazioni segnalate potrebbero anche comprendere informazioni basate sulla soglia.

un'analisi congiunta dei casi transfrontalieri ma anche una valutazione predittiva alla luce delle tendenze e dei fattori pertinenti in relazione alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento sia a livello nazionale che internazionale.

Con l'obiettivo di una efficace cooperazione nonché di soddisfacimento delle richieste di informazioni da parte delle autorità competenti finalizzate a prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Direttiva ha previsto che i soggetti obbligati dovrebbero conservare, per almeno cinque anni, le necessarie informazioni ottenute, mediante misure di adeguata verifica della clientela e le registrazioni delle operazioni. Periodo che dovrebbe decorrere dalla fine del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale. Tuttavia, se necessario al fine di prevenire, individuare o investigare in merito ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione in merito alla necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o imporre un periodo ulteriore di conservazione dei dati di ulteriori cinque anni. D'altro canto, gli Stati membri dovrebbero, prescrivere che siano poste in essere specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati nonché dovrebbero determinare quali persone, categorie di persone o autorità debbano avere accesso esclusivo ai dati conservati.

Infine, sotto il profilo sanzionatorio, la Direttiva ha fornito tutta una serie di indicazioni agli Stati membri affinché venga predisposto, in sede di recepimento nell'ordinamento interno, un apparato di sanzioni e misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Ma anche, specie per il caso di violazioni gravi, reiterate o sistematiche (es. in materia di obblighi di verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazioni di operazioni sospette, controlli interni dei soggetti obbligati), si è posto l'obiettivo di fornire strumenti di contrasto uniforme tra gli Stati membri, anche sotto il profilo penale, che siano comunque conformi al diritto nazionale, senza violare il principio del *ne bis in idem* ⁽⁶⁾.

6. In questo senso, l'art.59 della Direttiva 2015/849 prevede che gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo (e cioè nel caso di violazioni gravi, reiterate, sistematiche, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, commesse dai soggetti obbligati, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni),

2. La previgente disciplina per l'esercizio dell'attività di compro oro. Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza

Prima del recepimento della Direttiva 2015/849 (UE) nell'ordinamento interno con l'emanazione da parte del Governo del decreto legislativo n.92/2017, giusta legge delega n.170 del 12 agosto 2016, di cui si dirà più avanti, l'attività di compro oro, sotto il profilo delle normative di prevenzione o contrasto a fenomeni di illegalità connessi al sistema economico — finanziario, non soggiaceva ad una specifica disciplina che richiedesse il possesso di particolari requisiti. Di conseguenza, l'esercizio di attività di acquisto di oggetti preziosi usati da clientela privata e successiva rivendita (c.d. compro oro), anche nel caso di rivendita a fonderie, in ossequio alle previsioni di cui al Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza, poteva essere svolta previa rilascio di licenza amministrativa da parte delle competenti Questure.

In particolare, sul punto si era soffermata anche la Banca d'Italia che aveva chiarito che l'oro — il cui commercio era legittimamente consentito ai c.d. compro oro — poteva essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli "operatori professionali in oro". Non occorre per tali soggetti la comunicazione di avvio dell'attività — e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 — per quei soggetti che limitavano la propria attività al commercio di oro da gioielleria.

Secondo la disciplina precedente, i compro oro entravano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (U.I.F. Unità di Informazione Finanziaria); la Banca d'Italia non esercitava sui compro oro alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.

Le sanzioni e le misure amministrative applicabili comprendano almeno: a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione; b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; c) ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione; d) un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione; e) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 EUR.